

PARTE II

ANALISI DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I - DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER SETTORE

La seconda parte della presente relazione è dedicata all'analisi dettagliata delle procedure di infrazione attualmente in itinere nei confronti dell'Italia.

In tale contesto, per ciascun caso di contenzioso viene riportata una scheda tecnica con le informazioni rilevanti: tipologia di procedura, violazione contestata dalla Commissione europea, stadio della procedura ed impatto finanziario.

In totale, sono state compilate 216 schede, relative ad altrettante procedure di infrazione, i cui dati sono stati desunti dai dossier pervenuti al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

Al fine di agevolare la consultazione, le schede sono state raggruppate per settore di riferimento, nel seguente ordine:

- Affari Economici e Finanziari, Affari Esteri, Affari Interni
- Agricoltura
- Ambiente
- Appalti
- Comunicazioni
- Concorrenza
- Energia
- Fiscalità e Dogane
- Giustizia
- Istruzione, Università e Ricerca
- Lavoro e Affari Sociali
- Libera circolazione: capitali, merci, persone
- Libera prestazione dei servizi
- Pesca
- Salute
- Trasporti
- Tutela dei consumatori

Ciascuna analisi settoriale si apre con uno schema riepilogativo delle procedure attive che evidenzia gli estremi numerici, l'oggetto, il tipo di contestazione (Violazione del diritto comunitario, oppure mancata attuazione del diritto comunitario), lo stadio attuale della procedura.

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

PAGINA BIANCA

Affari Economici e Finanziari

Il settore degli Affari Economici e Finanziari contempla, allo stato attuale, 7 procedure di infrazione, di cui 3 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e 4 il mancato recepimento interno di norme comunitarie.

Ad eccezione della procedura riguardante la privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share), la cui apertura risale al 2001, le altre 6 procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate tra i 2006 ed il 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE. Tra di esse, soltanto la procedura sulle golden share è giunta allo stadio di ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano, rispettivamente, nelle fasi della messa in mora, ovvero del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si evidenzia che la procedura di infrazione 2006/4094 riguardante "Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri" potrebbe comportare degli oneri per il bilancio dello Stato, in termini di Minori entrate per l'erario.

Infatti, le modifiche da apportare all'ordinamento interno per venire incontro alle richieste della Commissione europea, dovrebbero consistere in una riduzione dal 15% all'11% dell'aliquota dell'imposta applicata sui dividendi distribuiti a favore di Fondi pensione comunitari che abbiano investito in Italia. Ciò determinerebbe una riduzione di gettito fiscale.

Le schede analitiche delle procedure attualmente attive per il settore Affari Economici e Finanziari vengono di seguito riportate, nell'ordine indicato nel prospetto che segue.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2001/2178	Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)	RICORSO C-326/07	No
Scheda 2 2006/0624	Mancato recepimento della direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA).	PM	No
Scheda 3 2006/2104	Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da parte di enti pubblici.	MMC	No
Scheda 4 2006/4094	Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	MM	Si Minore entrata
Scheda 5 2007/0404	Mancato recepimento della direttiva 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari.	PM	No
Scheda 6 2007/0405	Mancato recepimento della direttiva 2004/109. Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE	MM	No
Scheda 7 2007/0414	Mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.	PM	No

Scheda 1 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2001/2178** ex art. 226 del Trattato CE

“Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver violato gli obblighi comunitari contemplati negli articoli 43 e 56 del TCE.

Con lettera di messa in mora del 5 febbraio 2003 la Commissione ha richiamato l'attenzione del governo italiano sulla incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 66 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2000 sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, nelle parti in cui attribuiscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze poteri speciali sulle società privatizzate.

Le autorità italiane hanno provveduto a modificare le predette norme con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e successivo DPCM di attuazione del 10 giugno 2004.

Tuttavia, ad avviso della Commissione, anche dopo tale modifica permane lo stato di conflittualità con il diritto comunitario, in quanto: il MEF mantiene i poteri speciali sulle società pubbliche partecipate, senza che vi siano requisiti imperativi di interesse generale, e criteri di esercizio obiettivi, pubblici e stabili nel tempo. Pertanto, ha inviato una lettera di messa in mora complementare in data 14 dicembre 2004.

Le autorità italiane hanno replicato alla messa in mora, affermando la piena coerenza con il diritto comunitario delle norme nazionali in questione. Secondo l'Italia, l'esercizio di poteri speciali è connesso solo a rilevanti motivi di interesse generale o nei casi in cui ricorra un grave ed effettivo pericolo per gli interessi dello Stato.

La Commissione ribadisce che i poteri speciali dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare casi di carattere eccezionale, dal momento che si conferiscono alle autorità nazionali poteri di controllo che creano una limitazione degli investimenti diretti nelle società privatizzate. Inoltre, i criteri per l'esercizio dei poteri speciali debbono soddisfare le condizioni di proporzionalità necessarie per adempiere i requisiti superiori di interesse generale.

Stato della Procedura

La Commissione, non ritenendo esaustive le risposte fornite, ha notificato all'Italia un parere motivato in data 12.10.2005. Il MEF - Dipartimento del Tesoro, con nota del 19 dicembre 2005, ha risposto ritenendo i poteri speciali non lesivi del mercato interno poiché le ampie garanzie in uso nel sistema, vietano un utilizzo arbitrario del golden share.

La possibile evoluzione della infrazione è che la Commissione possa adire la Corte di giustizia. In un caso analogo la Corte si è pronunciata in favore della CE contro la Spagna.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2006/0624 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta all'Italia il mancato recepimento della direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche d'acquisto (OPA) che, ai sensi dell'articolo 21 della stessa, avrebbe dovuto essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro il 20 maggio 2006.

La procedura in esame è stata attivata con lettera di messa in mora dell'11 luglio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sulla situazione di mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione. A tale notifica, non ha fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, né una nota di risposta, né alcuna iniziativa di adeguamento.

Stato della Procedura

la Commissione ha emesso nei confronti della Repubblica italiana un parere motivato in data 12 dicembre 2006, con il quale ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario, in quanto non ha adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/25/CE.

Con legge 20 giugno 2007, n. 77, è stata prevista la delega per l'adozione di un decreto legislativo per il recepimento della direttiva in questione. Il relativo provvedimento di recepimento non è stato al momento ancora adottato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2006/2104 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Diritto di nomina di membri del Consiglio di Amministrazione da parte di Enti Pubblici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione:

La Commissione contesta l'incompatibilità degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.

I predetti articoli del codice civile prevedono che lo statuto di una società possa attribuire allo Stato o ad altri enti pubblici la possibilità di nominare uno o più amministratori, o sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza; i soggetti nominati potranno poi essere revocati solo dallo Stato /ente Pubblico che li ha nominati. Questo potere può venire concesso anche quando lo Stato /Ente Pubblico non detiene nessuna partecipazione azionaria nella Società.

La Commissione ritiene che attribuire il potere di nomina/revoca, anche in assenza di partecipazione azionaria nella società, possa dissuadere potenziali investitori dall'acquisire delle partecipazioni nella società.

Le autorità Italiane, hanno dato seguito alla lettera di Messa in Mora in data 3 Agosto 2006, sostenendo che:

- gli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile non sono mai stati applicati;
- che avrebbero comunque adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla posizione espressa della Commissione in questione, e quindi ripristinare il rispetto della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali.

La Commissione, avendo ritenuto irrilevante il fatto che gli articoli citati non fossero stati applicati, e quindi dichiarando infondata la prima argomentazione sostenuta dalle autorità italiane, ha proseguito la procedura d'infrazione notificando un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato.

Stato della Procedura:

La Commissione ha emesso una messa in mora complementare ex art 226 TCE, in data 12 dicembre 2006, invitando l'Italia a porre fine all'infrazione.

Con il decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46 l'articolo 2450 c.c. è stato abrogato.

L'art. 13 del disegno di legge comunitaria 2007 (AC 3062) prevede una riformulazione dell'articolo 2449 c.c..

Pertanto, ci si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva alcun impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari Economici e Finanziari

Procedura di infrazione n. 2006/4094 ex art. 226 del Trattato CE : “Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati Membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Politiche Fiscali

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia.

Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani, mentre le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette alla ritenuta con una aliquota pari al 15%. Ciò determina, secondo la Commissione europea, una ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia.

La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'imposizione più onerosa applicata ai fondi pensione EU potrebbe scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

Con nota n. 204569 del 19 luglio 2007 la Commissione europea ha trasmesso allo Stato italiano una lettera di Messa in mora rispetto alla quale le autorità nazionali sono state invitate a presentare osservazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Le modifiche da apportare all'ordinamento interno in tema di trattamento fiscale dei dividendi potrebbero provocare un impatto finanziario negativo sul gettito erariale, conseguente all'abbassamento dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. Peraltro, il venire meno del disincentivo ad investire in Italia per i Fondi pensione stabiliti in paesi UE o aderenti all'Accordo AELS/SSE, potrebbe generare un aumento della base imponibile collegata al maggiore flusso di investimenti nelle società italiane. Ciò, a regime, compenserebbe in parte o per intero le mancate entrate derivanti dalla diminuzione dell'aliquota.

Scheda 5 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2007/0404** ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2004/39/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano di non aver adottato, entro la prevista scadenza del 31 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

A fronte di tale richiesta, le Autorità italiane non hanno fornito alcuna risposta, né hanno adottato provvedimenti di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007, la Commissione europea ha emesso un Parere motivato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, con il quale – constatando la situazione di inadempimento, ha invitato il governo italiano a prendere le necessarie disposizioni per conformarsi al parere medesimo, adottando gli atti di recepimento della direttiva 2004/39/CE.

Con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 si è provveduto al recepimento della direttiva in questione. Successivamente, La Consob e la Banca d'Italia hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di attuazione di rispettiva competenza.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione in esame.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari Economici e Finanziari

Procedure di infrazione n. 2007/0405 ex art. 226 del Trattato CE

“Mancata attuazione direttiva 2004/109/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Stato della Procedura

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195 si è provveduto al recepimento della direttiva in questione.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione in esame

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari Economici e Finanziari**Procedura di infrazione n. 2007/0414 ex art. 226 del Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva 2006/73/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata esecuzione della direttiva 2006/73/CE sulle modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini.

Stato della Procedura

In data 20 aprile 2007, la Commissione europea, constatando il mancato recepimento nell'ordinamento interno della direttiva in questione, ha inviato al Governo italiano una nota di messa in mora, con la quale ha chiesto di comunicare le osservazioni in merito alla questione.

Con provvedimenti adottati dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 29 ottobre 2007 sono state adottate le misure per il recepimento della direttiva in esame.

Si attende quindi la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA